



OGGETTO: Assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative per omessi adempimenti - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - per le imprese individuali

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del Codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), come modificato dall'articolo 37, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a norma del quale: "... Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del Codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580...";

Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";



Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Acquisito parere favorevole in merito a tali modalità di comunicazioni e procedure semplificate e massive anche da parte del Giudice del Registro presso il Tribunale di Modena, nota del 06 giugno 2022 inviata al Conservatore del Registro delle Imprese e acquisita agli atti con protocollo camerale n. 31331;

Richiamate la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese" e ritenuto di confermare le linee operative stabilite con le citate deliberazioni, mantenendo anche per l'anno in corso gli stessi criteri di estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari (imprese con PEC non dichiarata, escluse le potenzialmente cancellabili), in analogia con le precedenti determinazioni;

Visto che il Regolamento sopracitato stabilisce tra le altre cose: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data.";

Atteso che l'ufficio ha avviato il procedimento massivo secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal Regolamento di cui sopra;

Atteso che per le imprese individuali con domicilio digitale inattivo da oltre 12 mesi, l'ufficio, mediante la pubblicazione della determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese 105 del 25.02.2026 e suoi allegati ("Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi da oltre 12 mesi" ed "Elenco delle imprese individuali con Pec inattiva") sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi, con termine di trenta giorni per adempiere;

Vista la determinazione del Conservatore n. 162, pubblicata all'albo camerale in data 01.04.2026, con la quale si è provveduto all'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. della cancellazione dei domicili digitali non attivi per le imprese individuali che attualmente risultano quindi prive di domicilio digitale;

Ricordato che a seguito della cancellazione del domicilio digitale, occorre procedere con l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale in base alle norme già richiamate e con esclusione delle posizioni soggette a procedura concorsuale;



Atteso che per le stesse imprese individuali sopracitate, ora prive di domicilio digitale, l'ufficio, mediante pubblicazione in data 05.05.2026 della determinazione del Conservatore n. 226 e dei suoi allegati, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, ha diffidato le imprese individuali in elenco e comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, con termine di quarantacinque giorni per adempiere;

Dato atto che tale avviso è stato pubblicato e diffuso anche attraverso gli altri canali informativi della Camera di Commercio;

Considerato che con tale nota di avvio del procedimento e di diffida sono state, tra l'altro, indicate puntualmente le caratteristiche del domicilio digitale assegnato d'ufficio;

Considerato che decorsi i termini assegnati, sussistono i presupposti per le posizioni, di cui all'elenco [Allegato A], ancora inadempienti per l'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento ex art. 37 D.L. n. 76/2020;

Preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, al fine dell'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali e della contestuale irrogazione della sanzione, prevede poi dei controlli automatici con indicazione della mancata elaborazione della posizione interessata;

d e t e r m i n a

l'assegnazione d'ufficio e l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali per le imprese individuali di cui all'elenco [Allegato A] che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, con esclusione delle imprese che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, venissero legittimamente scartate;

di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa per omesso adempimento, ex art. 37 D.L. n. 76/2020, per le imprese di cui all'Allegato A, secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. j) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute negli Allegati suddetti venissero legittimamente scartate;

l'archiviazione automatica del procedimento per le imprese che abbiano comunicato il proprio domicilio digitale nelle more del procedimento e delle altre posizioni che venissero legittimamente scartate dai controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di cui sopra;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese per trenta giorni al fine della notifica e mediante altri canali come da "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2189 Codice civile.



Avv. Stefano Bellei

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*